

Oro, argento e preziosi di Salvatore Accardi ©

Nei primi decenni del XVII secolo, diversi *maestri* si radunarono per costituire gli statuti dei propri ceti, detti *capitoli*, con i quali s'imposero una regola e disciplinarono la loro arte allora tradata oralmente con usi e consuetudini, esercitata in specifiche zone della città come in "via delle Arti, dei Corallai, dei Tintori, degli Scarpari, degli Scultori, dei Funai" ecc.

Nel corso degli anni alcune norme dei capitoli di alcuni ceti si rivelarono restrittive, tanto da originare limitazioni al libero commercio e all'indipendente attività imprenditoriale d'alcuni consociati. Nel marzo 1822 si sciolsero le corporazioni che riunivano le varie arti, i cui rappresentanti avevano acquisito una forza politica al pari della medesima esercitata dai patrizi e dall'agiata borghesia. Da allora, cominciava ad affievolirsi l'attiva partecipazione dei ceti nelle confraternite religiose sottoposte a controllo dell'Intendenza e del Vescovado e iniziava il loro declino con l'espansione del mercato e l'affermarsi di nuove tecniche produttive e tecnologiche.

In genere, a capo d'ogni ceto od arte presiedeva il console, sovente l'artigiano più anziano coadiuvato dal consigliere. Entrambi esercitavano ed applicavano le regole dei capitoli in difesa degli associati, talvolta somministrando loro pene pecuniarie per farle rispettare. Ambedue erano assistiti dai rettori e dal tesoriere, quest'ultimo esperto nel computo e nella compilazione della *rubrica* (che conteneva i nomi degli associati) e custode del denaro della *Cassa*.

Tra tante arti praticate in città quella dell'orefice (o argentiere) era difficile ed attraente. Parecchi maestri orafi lavorarono per tanti anni i preziosi e crearono molte opere con l'oro e l'argento, spesso monili ed oggetti che costituirono regali per le nascite, cresime e matrimoni; oggetti che a volte, costituirono un bene di rifugio su cui poter trarre immediato denaro per le esigenze straordinarie della famiglia.

Gli argentieri trapanesi approvarono il loro *capitolo* forse con ritardo rispetto ai colleghi della penisola, i quali già operavano con propri regolamenti. Leggendo i *capitoli degli argentieri* del 1612 e lo *stabilimento degli orefici ed argentieri* del 1756 notiamo che la parola *argentieri*, a distanza di centoquarantaquattro anni era posta dopo *orefici* quasi a significare che in quello spazio temporale gli artigiani in un primo tempo lavorassero più l'argento che l'oro e anni dopo, si avvezzassero a manipolare più l'oro che l'argento essendo il primo più redditizio ed artisticamente molto ambito dai patrizi, dalle alte cariche civili e militari e soprattutto ecclesiastiche. ¹

¹ In merito, rammentiamo che nell'epoca del 26 aprile 1765 redatta dal notaio Nicolò Badalucco, abbiamo scoperto che Vincenzo Foderà, lettore del

Oro, argento e preziosi di Salvatore Accardi ©

Nel *capitolo* accettato dagli argentieri ed orafi ed approvato dai senatori, non si dette alcun risalto all'apprezzabile capacità degli stessi nell'incastare le *pietre d'acqua marina, di pasta, doppiette false, in tutte le sorti d'ingasto* ed anche il corallo, la cui abilità, professionalità e lavorazione divenne precipua prerogativa del gioielliere, ricercato artista ed artefice della frivola moda orafa settecentesca.

Da buoni e dovuti rispettosi cristiani, prima di redigere il *capitolo*, gli argentieri ed orefici elessero per protettore dell'arte le *anime del Santo Purgatorio, con altare esistente nella Chiesa di San Giovanni Battista di essa Città*.

Ciò dimostra che in questa chiesa esisteva una cappella dove si officiavano le messe e si raccoglievano in preghiera. Prima di redigere le norme statutarie, gli associati concordarono la procedura d'elezione del console e del consigliere e stabilirono le regole comportamentali. Ritennero opportuno, forse per evitare un abuso nei poteri o nell'autorità, che il consigliere subentrasse al console trascorso un anno dalla carica e *cossì si anderà facendo perpetuamente conforme si ha costumato sempre nell'arte*. L'elezione doveva avvenire nell'enunciata chiesa la prima domenica dopo Pasqua, subito dopo aver cantato il *Veni Creator Spiritus, ed alla fine della creazione del Consigliere si farà cantare il Te Deum Laudamus*.

Il mercoledì dell'undici aprile 1612, nello studio del notaio Francesco Gioeni, gli orefici ed argentieri approvavano ventuno articoli, di cui una parte si rivelava a contenuto ispettivo e selettivo per la comune continuità dell'arte. Notiamo un carattere selettivo nella disciplina dell'apprendistato quadriennale del garzone sia nel momento in cui lo stesso diventava *mastro* ed impiantava la *buttega*, che per *lavorare per se solo*. L'accesso del giovane di bottega nell'associazione avveniva sovente tramite la mediazione del padre o di un affiliato. Il ragazzo, forse appena d'otto anni, abbandonava il gioco e la strada per vivere la nuova esperienza lavorativa con il mastro e si votava ad apprendere il mestiere che avrebbe esercitato per tutta la vita. Il mastro curava la sua educazione e l'istruzione e da buon padre, non gli lesinava scapaccione ogni qual volta lo riteneva necessario per il suo bene.

Nel corso dell'apprendistato e poi nell'ordinaria attività giornaliera, l'orefice "pratico" creava pregiati manufatti, degni d'ammirazione e a volte capolavori nati dalla sua fantasiosa creatività.

convento di San Domenico di Marsala, incaricava Domenico Rizzo e Bernardo Zorba, consoli ed orefici trapanesi, a costruire *ut vulgo detto fabricare un Lampero d'argento di Bolla di peso Libre duodeci in circa del Modello secondo il Lampero di questo Venerabile Collegio della Compagnia di Gesù*.

Oro, argento e preziosi di Salvatore Accardi ©

Per acquisire il titolo di *mastro*, l'apprendista superava un esigente esame predisposto dal console e solo allora era riconosciuto *virtuoso e sufficiente nell'arte*. Divenuto *mastro* ritirava *uno scritto di licentia d'esercizio*, dietro pagamento di una contribuzione destinata alla *Cassa*. Da quel momento s'impegnava a leggere i *Capituli per saper l'osservanza dell'arte* e ad usare il *sigillo*. Solo i figli privilegiati dei *maestri* erano sollevati da tale impegno, forse perché apprendevano l'arte direttamente dal "padre-maestro" e potevano mettere bottega liberamente senza pagare cosa alcuna. Diversamente da questi, l'orefice straniero per esercitare l'arte doveva prestare una *pleggeria di cento onze*, cioè doveva dare una garanzia simile all'odierna malleveria.

Con i consecutivi articoli s'intimava agli associati di non divulgare l'arte *a nixiuno scavo*,² *tanto suo proprio quanto di altri* per non perdere il *Scavo* ed evitare di darlo in proprietà al *Regio Fisco et cossì anco ad altri personi vili*. E si applicava anche un divieto e una discriminante razziale ai lavoranti *Giudei* reputati responsabili di *migliaia di vituperij alle cose*, ai quali si prescriveva di non *lavorare Calice, Croce ed altre cose, che servino per la Chiesa, in aprobio della nostra Santa Fede Catholica*.³ E forse per evitare dei sacrilegi s'obbligava argentieri ed orafi a stare nel *timore di nostro Signore Iddio e nella giustizia*. E di eseguire i lavori sia d'oro che d'argento e l'incastonatura delle pietre preziose secondo i dettami dell'arte, poiché se il console o il consigliere avesse trovato *qualche fraude o' mancamento contrario alli presenti Capituli*, erano autorizzati a *rompere l'opere, e far pagare li peni, conforme si have ordinato* e depositare gli introiti *nella Cassa*.

La *Cassa* conteneva i denari dell'arte ed era chiusa con due chiavi, una in possesso del console e l'altra del consigliere. In tal modo né l'uno né l'altro poteva trafugarlo, anche se era annotato nell'apposito libro *mastro*.

² Alla soglia del 1800 si contrattavano ancora schiavi berberi e cristiani quest'ultimi catturati dai *Cattivi*. Il console obbligava l'associato a non tramandare l'arte allo schiavo, il cui compito era relegato solamente nell'espletamento dei compiti e dei servizi giornalieri assegnati, quali: trasporto degli strumenti, attrezzature e dei cosiddetti *letti di campo* indispensabili nelle *baracche* delle fiere cittadine ed altrove. Ricordiamo che lo schiavo, al pari di qualsiasi proprietà, era dichiarato nei *Fuochi delle Anime*, cioè nel censimento periodicamente disposto dal regio fisco.

³ Sicuramente tra gli orafi e gli argentieri sottoscrittori c'era qualcuno di discendenza ebraica. Allo stesso modo, tutti erano consapevoli che tanti orafi ebrei convertiti coattivamente al cristianesimo perpetuarono ai discendenti la loro preziosa arte orafa, nella stessa maniera in cui gli arabi la insegnarono ai normanni. Il lavoro di quest'ultimi artisti, che intarsiarono ed incastonarono sapientemente gemme colorate, si ammirano tuttora con quelli bizantini e normanni alla Giza, nella cappella palatina del palazzo normanno di Palermo e nella cattedrale di Monreale.

Oro, argento e preziosi di Salvatore Accardi ©

In questo libro si scriveva la contribuzione degli associati ed in una specifica sezione si annotava l'entrata delle stime, le valutazioni dei gioielli, gli oggetti preziosi e ancora l'introito incassato dall'applicazione delle multe. Alla fine dell'anno, accertata la consistenza del saldo numerario, il console uscente ed il consigliere ritiravano la terza parte *per le ragioni delli travagli, e tempo perso in fare le stime, et le altre due parte insieme con gl'altri denari entrati per altre cause si terranno in detta Cassa*, che restava in custodia al nuovo console. Quest'ultimo periodicamente doveva spartire il numerario della cassa in tre parti uguali. Una parte si destinava alle messe, altra *per maritaggio di Orfanelle Figlie dell'arte, e per subvenzioni delli poveri, e vecchi dell'arte nelle loro necessità* ed il resto per generiche necessità *come per fare il Cilio, comprar torcie, far panni caxi (casse) e così simili*.

Al console era riservato il pieno diritto di operare le *estime*, cioè le valutazioni dei *jogali, ori et argenti* e d' eseguirle personalmente e farle annotare nella *lista particolare in un libro con la giornata e li nomi di contrahenti, acciò se ni possi far fede, quando bisognasse*. In genere si pesavano ⁴ e si valutavano i preziosi apportati dal padre in dote alla figlia e consegnati al genero, che ne diventava il custode.

Alla sua morte, la sposa con l'atto di *retenzione* della dote, n'entrava in pieno possesso estraendola dal patrimonio ereditario familiare e in quell'occasione si procedeva ad inventariare e dare una nuova stima.

⁴ Ecco un'esemplificazione sui pesi di quel tempo raffrontati con l'odierna corrispondenza metrica e col peso detto "alla sottile", considerato in *libbra, oncia, trappeso, grano* ed *ottavo*. Sappiamo che l'oro è calcolato con il carato, unità di misura usata per determinare quanto oro puro è contenuto in ventiquattro parti di lega d'oro e con il titolo che misura la purezza espressa in millesimi. Ad esempio, l'oro a ventiquattro carati è puro, mentre quello a diciotto carati equivale a 750 millesimi d'oro puro, vale a dire che contiene diciotto parti d'oro e sei parti di lega con altri metalli [(24 : 18 = 1,33) 1000 : 1,33 = 751]. Il carato esprime anche il peso o la massa della pietra preziosa (diamante, rubino, zaffiro, smeraldo, acqua marina, ambra ecc.) calcolato in passato, con il sistema anglosassone, in 0,26 grammi, che determinava il peso di un'oncia di diamante in cento carati (un'oncia di grammi 26,44 : 100 = 0,26 grammi). Adesso è calcolato in 0,22 grammi o ad $\frac{1}{4}$ del peso di quattro cocci o grani (0,055 x 4 = 0,22), vale a dire che il grano esprime la venticinquesima parte del carato.

1 libbra	= 12 once	= grammi 317,(37)
1 oncia	= 30 trappesi	= grammi 26,(4475)
1 trappeso	= 16 cocci	= grammi 0,8(8158)
1 cocchio o grano	= 8 ottavi	= grammi 0,05(50)
1 ottavo		= grammi 0,0068

Oro, argento e preziosi
di Salvatore Accardi ©

I consoli mostravano grande interesse nella stima delle pietre preziose e ne consideravano la rifinitura, la trasparenza, la lucentezza, il colore ed il peso, elementi che determinavano il loro valore commerciale. Ed applicarono con inflessibilità il nono articolo che stabiliva la lavorazione dell'oro a *ventuno carati, i punti e la bolla per bollare l'argento di marca, l'aggiustare dei pesi, l'adorare e le opere di filo*. Con quell'articolo si attestava la manipolazione dell'oro a 875 millesimi, ⁵ pena la distruzione dell'opera e la sanzione di due onze per la prima infrazione, elevata a quattro la successiva fino all'espulsione dall'arte per la terza volta. Per evitare un simile modo di agire, s'invitavano i lavoranti a sottoporre l'oro al "tatto" del *Consulo, acciò lo tocchi se sia di Carati ventiuono, et approbata tal massa, lo possino liberamente lavorare*. Oltremodo, si propose di *far venire dalla Città di Napoli li punti dell'oro conforme all'uso di quella Città, li quali punti si habiano da conservare in potere del Consolo per poter fare li paragoni dell'oro lavorato e da lavorarsi*. E si decise di *bollare, seu improntare tutte le opere di argento fatte, e che si faranno, la qual bolla anco l'habbia da tenere il detto Consolo*. In questa norma notiamo che la bollatura permetteva al console di esercitare controlli e di garantire, nell'interesse comune, l'esercizio di un copyright con il quale si evitava la contraffazione e si tutelava l'opera d'ingegno del mastro. L'artista punzonava, vale a dire bollava o marchiava con il sigillo la sua opera che doveva essere conforme al titolo di ventuno carati. Il sigillo era registrato e depositato con le iniziali del mastro e del logo *DVI - Drepanum Urbis Invictissima*. La certezza del peso era garantita dalla libbra bollata e dai suoi sottomultipli, cioè i trappesi e cocci, anch'essi bollati e custoditi *nella Cassa dell'arte, con li quali pesi si habiano da giustare tutti li pesi della mastranza per il Consulo, e Consigliere, e così si debia fare di sei mesi in sei mesi*. E per maggior precauzione si prescrisse di controllare le gemme, l'oro e l'argento lavorato proveniente *di fori*, convenendo di *star con gli occhi aperti e levare le fraudi* e di verificare se l'oro *di fori città* avesse ventuno carati e non essendo di *Carati vent'uno, non ossi vendere tali opere, ne in bottega, ne in Fera, et essendo avvertiti dal detto Consolo, e quelli venderanno, se li habbiano rompere l'opere per il Consolo, e Consigliere*.

⁵ Millesimi che scaturiscono da: [(carati 24 d'oro puro : 21 carati = 1,142) 1000 : 1,142 = 875 millesimi].

Capitoli dell'Argentieri

Notaio Francesco Gioeni, atto del 11 aprile 1612
carta 301 recto, corda archivistica 10234
Archivio di Stato di Trapani

Capitoli dell'Argentieri nell'anno 1612

Proemio

Siccome le repubbliche ordinate di bone Legi si mantengono con perpetua quiete, così all'Incontro di quelle, che vivono senza essi oltre che non possono lungamente durare vivono continuamente in affanno, onde avistasi di ciò la maestranza dell'Argentieri di questa Città di Trapani, con tutto che fossero fondati in alcune buone consuetudini, tutta volta con voluta, e permissione delli Spettabili Jurati del Magistrato di essa Città han voluto fare li seguenti Capitoli, e prima elegerono per Protettori dell'arte l'anime del Santo Purgatorio, e per altare elesero l'arte delle dette anime del Purgatorio esistente nella Chiesa di San Giovanni Battista di essa Città.

Capitolo Primo della Creazione del Console, e Consigliere

Si congregheranno una volta l'anno tutti li maestri di bottega nella Chiesa di San Giovanni Battista, o' in altro loco ben visto al Consulo, e Consigliere la Prima Domenica dopo Pasqua di Resurrezione et prima faranno cantare il Veni Creator Spiritus, il quale finito faranno la nova elezione del Consigliere in questo modo: piglieranno per Scrotatore il Consigliere ch'entra Console insieme con un Padre di detta Chiesa di San Giovanni Battista, alli quali ogn'uno delli Mastri, doppo il Consulo anderà a dare la sua voce con ordine li più antichi nell'arte di mano in mano e quello Maestro che haverà la maggiore parte di voci, sarà eletto per Consigliere, e quando le voci fossero pari, potrà il ditto Consigliere dare la sua voce, il quale nuovo Consigliere habbia distar un'anno in Compagnia del Consulo, il quale Consigliere l'anno seguente habia da essere Consulo, e crearsi altro novo Consigliere nel modo sudetto e cossì si anderà facendo perpetuamente conforme si ha costumato sempre nell'arte, ed alla fine della creazione del Consigliere si farà cantare il Te Deum Laudamus, alli quali Consulo, e Consigliere debbiano li Mastri dell'arte, et cossì anco li lavoranti rispettare honorare et riverire come Capi et Padri dell'arte. Et li detti Consulo et Consigliere habbiano a fare osseroare li seguenti Capituli, e far anco pagare tutte le taxe, ragione, e pene ch'entrano nella Cassa dell'arte, sotto pena di pagarli del proprio.

Capitolo Secondo della Cassa dell'arte

Si facci una Cassa con due firme l'una della quale li habbia da tenere il Consolo, e l'altra il Consigliere, nella quale Cassa si metteranno tutti li denari, ch'entreranno, li quali si habbiano da notare in un Libro distintamente, quali sono di elemosina fatta dalli Mastri dell'arte, quali delli stimi delli gioiej et oro et argento, che faranno il Consolo, e Consigliere, e cossi quelle delle ragioni, che pagherà, che metterà bottega, e li lavoranti, che lavoriranno per loro, come anco le pene, che paghiranno li trasgressori delli presenti Capituli, e più si habbiano da fare due Cassette di pegno, una delle quali tenerà in potere il Consolo, e l'altra il Consigliere. Li quali Casette habbiano da servire per mettervi tutti li denari ch'entriranno delle estime, che si faranno alla giornata per il Consolo e Consigliere. Li quali denari ogni Sabato si habbiano da contare, per farsene nota nel Libro come sopra, e nell'ora di compieta li sudetti Consolo e Consigliere anderanno con dette Casette per la maestranza a domandare l'elemosina, la quale anco si habbia da contare e notare nel Libro, e mettere tutti li sudetti denari nella detta Cassa che è in potere del Consolo.

Capitolo Tertio

Il Consolo finito l'anno del suo officio consegnerà la Chiave della Cassa dell'arte del nuovo Consolo, e tutti tre il nuovo Consolo il nuovo Consigliere, ed il Consolo vecchio apriranno la detta Cassa, e sommeranno nel Libro quanti denari vi entrarono in quell'anno, e quanti vi rierano avanti, e doppo conteranno li dinari, che sono dentro la Cassa si corrispondono con la somma che è nel ditto Libro. Li detti ancora vederanno distintamente quanto somma entro in quel anno delle stime feciro il Consolo, e Consigliere, della quale somma di stime se ne pagherà la terza parte, et si darà alli detti Consolo, et Consigliere passati, che se li partino fra loro per le ragioni delli travagli, e tempo perso in fare le stime, et le altre due parte insieme con gl'altri denari entrati per altre cause si terranno in detta Cassa, con far nota nel Libro della somma che è nella Cassa sottoscritta di mano delli sopradetti tre, o di altri per loro, quando non sapessiro scrivere, la quale Cassa insieme con il denaro di dentro si consegnerà al nuovo Consolo, il quale denaro restato nella Cassa, quando parrirà tempo opportuno, si partirà in tre parti eguali, una parte se ne habbia a far dire messe per l'anime del Santo Purgatorio, e qualche giugali per lo detto altare, ed un'altra terza parte si habbia di applicare per maritaggio di Orfanelle Figlie dell'arte, e per subvenzioni delli poveri, e vecchi dell'arte nelle loro necessità, e l'altra terza parte per tutti bisogni, et occurrentie dell'arte, come per fare il Cilio, comprar torcie, far panni caxi, e cossi simili.

Capitolo quarto

Di quelli Mastri che vogliono mettere Bottega

Si ordina che tutti li Mastri che vorranno mettere bottega per loro, si habbiano prima ad esaminare per il Consolo, et Consigliere, et approbati da essi per virtuosi et sufficienti nell'arte se li legeranno li presenti Capituli, con fargli giurare di osservarli, al che si farà nota in un libro, e cossi della giornata della licentia di metter bottega sottoscritta del Maestro, che si haverà esaminato, o altro per esso quando non sapesse scrivere, il quale pagherà per una volta tanto unza una alla Cassa dell'arte, e se alcuno presumirà metter bottega, senza la sudetta licenza sia in pena di unzi quattro di applicarsi alla detta Cassa, esclusi però gli figli di essi Maestri, li quali non si habbiano da esaminare, ma possino mettere bottega liberamente, senza pagare cosa alcuna e se il Mastro, che ha da mettere bottega sarà forestiero habbia oltre acciò di prestare pleggeria di unzi Cento, di non barattando et habia anco da pagare unzi quattro alla detta Cassa dell'arte.

Capitolo quinto

Delli lavoranti che vogliono lavorare per loro

Quelli lavoranti, che vogliono lavorare per loro, habiano di andare dal Consolo, e Consigliere per farsi approbare per sufficienti nell'arte, alli quali lavoranti se li legeranno li presenti Capituli per saper l'osservanzia dell'arte, e farli un scritto di detta licentia, sottoscritta dal Consolo, e Consigliere, o' altri Mastri per loro et sigillato et il sigillo dell'arte, a ciò li Mastri li possono dare liberamente dal lavorare, alli quali lavoranti se li tassa per una volta tanto, che paghino tarì dudici alla Cassa dell'arte, o li detti lavoranti, lavoriranno, o' in casa, o' in bottega senza la ditta licentia in scritto siano in pena di unzi dui, d'applicarsi alla detta Cassa, nella quale pena incorreranno anco li Mastri, che li darranno dal lavorare, senza la ditta licentia, e se saranno forastiere, habbiano da prestare anco la pleggiaria di unzi Cinquanta, di non barattando nell'atti delli spettabili Giurati di questa Città con pagar unza una alla ditta Cassa, e se sarrà per poco tempo, si rimette la quantità della tassa al Consolo.

Capitolo sesto

Che non si dia di lavorare ad alcun Giovane di altri Mastri

Per levare le discordie, che sogliono nascere tra li Mastri dell'arte, si ordina, che nixiuno Mastro possi pigliare, o' ricogliere nella sua bottega, ne dar da lavorare di fuora ad alcun Giovane, seu Garzone, lo quale stasse, o stava con un altro Mastro, senza la sua licentia, eccetto se tal Giovane, o' Garzone se ne fosse andato dal Mastro con legittima causa, la quale causa si giudicherà per il Consolo et Consigliere, sotto pena di unzi Cinque di applicarsi alla ditta Cassa dell'arte.

Capitolo Settimo

Che non si possi insegnare l'arte a schiavi, et altre persone vili

Non sia lecito ad alcun Mastro insegnare l'arte a nixiuno scavo, tanto suo proprio quanto di altri et cossì anco ad altri personi vili, a ciò non venghi l'arte ad individui e l'huomini virtuosi et honorati non essere stimati per quelli sonno, e quel Maestro, che farrà il contrario, sia in pena di unzi Cinque, di applicarsi alla Cassa dell'arte, la prima volta, e la seconda volta perdere il Scavo il quale sia del Regio Fisco.

Capitolo Ottavo

Che li Giudei non habbiano a lavorare cose che servino alla Chiesa

Si è visto che Giudei in aprobio della nostra Santa Fede Catholica hanno fatto migliaia di vituperij alle cose, che hanno a servire per il Culto Divino, pertanto si statuisce che niasun Giudeo possi lavorare Calice, Croce, ed altre cose, che servino per la Chiesa, sotto la pena di unzi Cinque di applicarsi alla Cassa dell'arte.

**Oro, argento e preziosi
di Salvatore Accardi ©**

*Capitolo Nono
Che l'oro, che si lavora sia di Carati XXI*

Per oviare le fraudi che si possono commettere nello lavorare dell'Oro, si ordina che da qui innanzi non si possi lavorare, ne vendere oro, che non sia almeno Carati Ventiuno, e quando si lavorasse, che fosse meno di carati ventiuno, il Consolo, e Consigliere l'habbiano di rompere a quelli Mastri, o' lavoranti tanto in bottega, Camera, o altro luogo, che lavorassero o' havessiro lavorato oro a meno di Carati XXI. siano in pena di Unzi dui, per la prima volta, di applicarsi alla Cassa dell'arte, e se per la seconda volta sarranno trovati in detta fraude, siano in pena di unzi quattro, e di perdere tal oro lavorato, e se la terza si habia da notificare a tutti li Mastri dell'Arte, delli quali cosi se ne habbia di far sempre nota nel Libro dell'arte, e farli fare ingiuntione dell'officiali della Città, che non habiano di fare più l'arte; et acciò si levino l'esantioni, che possono adducere, vogliamo, che tutti li Mastri, e Lavoranti che prima, che lavorino l'oro in massa, l'habbiano di portare al Consulo, acciò lo tocchi se sia di Carati ventiuno, et approbata tal massa, si possi liberamente, e se tal Mastro, o' lavorante havessiro li punti delli Carati et fossiro certi che l'oro in massa fosse di Carati Ventiuno senza andare dal Consulo, lo possino liberamente lavorare.

*Capitolo X
Dell'argento da lavorare*

Nixiuno Mastro, o' Lavorante possi lavorare o fare lavorare, o' vendere argento di nexuno lavore, che non sia di bolla di tari novi, e grana 15. l'onza, che è l'istesso della merca della Città di Palermo di mezza onza di peso in sù, qual argento lavorato, che sarà, li Mastri l'habbiano di portare al Consolo per bollarlo con la bolla della Città, pagandoli la ragione della tassa in questo modo, cioè di menza oncia di peso insino ad unza una di peso inclusive insino ad una libra, grana cinque per pezzo, e di una libra inclusive in su grana dieci per ogni peso d'opra, e mancando di fare come si è detto, siano in pena, conforme al Capitulo nono di sopra, dove si tratta delli Carati dell'Oro.

*Capitolo XI
Dello addorare l'argento*

Statuimo, che non si possi addorare argento, se non con oro di molitura, e si proibisce affatto l'oro di pannello, sotto pena di onze due d'applicarsi alla Cassa dell'arte.

*Capitolo XII
Delle Petre, e dell'Ingastonarli*

Le pietre d'acqua marina, o' di pasta, o' doppiette false, si possono ingastare in tutte le sorti d'ingasto, essendo di peso di otto cocchi, o quelle, che haveranno più peso, si habiano da notare in abaco, sotto l'ingasto dell'anelli, o' nell'altri lavori si habiano da notare in luogo, che si possono vedere per li Capi dell'arte, e per li Compratori. Et quando al Consolo piacerà far prova, o' li sarà richiesto de' Compratori di far prova, se le pietre saranno conforme alle note, e quelle non trovando giuste, sia in pena il Mastro, che l'haverà fatto di perdere l'opera fatta, di unza una, d'applicarsi alla Cassa dell'arte, e quelle pietre che saranno di cocchi otto in giù, come si è detto, si possono vendere a peso di oro insieme con il peso dell'opra, e nell'ingasti dell'opra di qualsivoglia sorte di cera, o' mattoni, pesti, o' altra cosa che pesi come facevano anticamente, ma solamente nell'ingasti vi si concede che vi si possi mettere carta limata, e facendo il contrario di quanto di sopra si è detto, siano in pena di romperli l'opera di pagare unza una alla Cassa dell'arte.

*Capitolo XIII
Della opera di Filo*

L'opera di filo innanzi che dalli Mastri si venda, si habia, e debia far revendere dal Consolo, e Consigliere, e parendoli non doversi vendere, che possino detto Consolo, e Consigliere quella scacciare, e rompere a quelli Mastri, che quelle venderanno senza haverla prima fatta revendere, come di sopra che incorrono nella pena conforme al Capitolo nono, dove si tratta delli Carati dell'oro.

*Capitolo XIV
Che il Consolo, e Consigliere possino rivendere li lavori dell'arte*

Acciò ogni uno stij nel timore di nostro Signore Iddio e nella giustizia, e non possi sapere, quando li habbiano da esser reviste l'opere loro, vogliamo, che il Consolo, e Consigliere che parendoli da pigliarsi con loro uno, o' più mastri in Compagnia, et habiano di andare hor in uno, et hor in un'altra bottega a lor ben vista per rivedere li lavori, che fanno, e che han fatti nelli Cassetti, e trovando qualche fraude o' mancamento contrario alli presenti Capituli possano rompere l'opere, e far pagare li peni, conforme si have ordinato nelli presenti.

Capitolo XV

*Delli punti delli Carati dell'Oro e della bolla per bollare l'argento di
merca*

Si habbia da far venire dalla Città di Napoli li punti dell'oro conforme all'uso di quella Città, li quali punti si habiano da conservare in potere del Consolo per poter fare li paragoni dell'oro lavorato e da lavorarsi, et oltre a questi si faccia una bella conforme parerà alli Spettabili Giurati di questa Città, con la quale si haverà di bollare, seu improntare tutte le opere di argento fatte, e che si faranno, la qual bolla anco l'habbia da tenere il detto Consolo, ne lo possi fidare insieme con li punti a persona veruna, eccetto che andando fuori dalla Città, sia in suo arbitrio di lasciarli in potere del Consigliere all'uscita dello Ufficio l'habbia da consignare al nuovo Consolo suo Successore.

Capitolo XVI

Dello aggiustare delli pesi

Si farà una libra bollata con la sudetta bolla di questa Città si faranno anco tutti li trappesi e le altri pesi insino al coccio bollati come di sopra, li quali si metteranno nella Cassa dell'arte, con li quali pesi si habiano da giustare tutti li pesi della mastranza per il Consolo, e Consigliere, e così si debia fare di sei mesi in sei mesi, pagando di ragione grana cinque per ogni mastro da mettersi nella Cassa dell'arte e mancando li Mastri di far abatiamento di pesi, o' trovandosi in loro potere pesi non giusti siano in pena di tarì quindici per ogni contravvenzione di applicarsi sopra alla Cassa dell'arte.

Capitolo XVII

Dell'oro et argento lavorato che viene di fori della Città

Convieni star con gli occhi aperti e levare le fraudi, che possono nascere ancora dalli Forastieri che portassero a vendere Oro et Argento lavorato in questa Città, onde si da potestà al Consolo, che habbia da rivedere l'oro lavorato si è di Carati 21 conforme alli presenti Capitoli, e non essendo di Carati vent'uno, non ossi vendere tali opere, ne in bottega, ne in Fera, et essendo avvertiti dal detto Consolo, e quelli venderanno, se li habbiano rompere l'opere per il Consolo, e Consigliere, e siano in pena di unzi dui di applicarsi alla Cassa dell'arte, e se porteranno argento bollato con la merca della Città di Messina e Palermo, o' di altra bolla, purchè sia conforme alla merca di questa Città, si possi vendere loberamente. E se tale argento lavorato sarà della merca fosse senza bullato, volendolo vendere in questa Città, se li habbia da mettere la bolla di questa Città, con pagare le solite ragioni al Consolo, e non essendo argento della marca, si habbia da rompere, e facendo il contrario in la pena, conforme al Capitolo nono che si tratta dell'Oro.

Capitolo XVIII
Della Fera

Essendo giusto levare le gare, che potessero nascere tra li Mastri dell'arte, quando vanno alla Fera, che la Città fa ogni anno nella festività dell'Assunzione della Madonna alli 15. di Agosto, si ordina, che primieramente si habia da pigliare la baracca il Consolo appresso il Consigliere e tutti gli altri Mastri, che vorranno andare in fera habiano da imbussolare per mano di detti Consolo, e Consigliere, a quella baracca li toccherà in sorte, si habbiano da contentare; e quando il Consolo, e Consigliere non volessero andare, ne mandare loro robbe alla fera non possono dare loro barracca a Persona Forastiera, ne Cittadina, ma si habbia da imbussolare con le altre.

Capitolo XIX
Delle Estime

Si proibisce espressamente a tutti li Mastri di potere estimare Oro, et argento lavorato et gioie di qualsivoglia sorte, che siano, tanto di doti, quanto di vendizione, che si facessero tra persone, che non fossero dell'arte, ma quelli l'habbiano da mandare per estimarsi al Consolo, o al Consigliere dell'arte, e così anco sia lecito al detto Consolo ed al Consigliere estimare tutte le opere che li Mastri venderanno, o' vogliono vendere, dalli quali estimazioni si habiano da contentare tanto li Mastri, quanto li Compratori di esse, e reclamando di tali estimazioni fatti, per il detto Consolo, e per il Consigliere si habiano da agiontere insieme il Consolo e Consigliere, e piacendoli chiamare alcun Mastro, o' Mastri con loro, et estimare tal opere dalla quale estima li Mastri si habbian da contentare sotto pena di unza una d'applicarsi alla Cassa dell'arte, della quale stimazione di doti se ne habbia da tenere lista particolare in un libro con la giornata e li nomi di contrahenti, acciò se ni possi far fede, quando bisognasse, delle quale estime, si farà pagare grano uno per unza, e si metterà nella Cassa, per seguirne l'ordine del Capitolo terzo.

Capitolo XX
Del comprare dell'Oro et argento

Si statuisce che li Mastri, che occorreranno comprare oro et argento lavorato di valuta di onze due in uso, siano obligati di dette compre farne far nota nel libro del Consolo, e Consigliere dell'arte con rubrica separata, e con la dechiarazione delle persone che vendono, o comprano, e delle quantità dell'oro, et argento, conforme alla Prammatica sopra ciò emanata data in Palermo allo ultimo di Dicembre prima Indizione 1602.

Capitolo XXI
Dello aggiungere e diminuire delli presenti capituli

Non fu concessa Gratia all'homo di poter antevvedere tutte le cose, che giornalmente potessero nascere. Però si statuisce di poter aggiungere e levare alli presenti Capitoli, tutte le cose, che saranno favorevoli alla Repubblica.

Laudamus Deo Onnipresenti maximo

Tommaso di Paolo Console Maestro

Jovanni Paolo Vasacapei Consigliere